

Allegato "A" al Repertorio n. 53996/15412

S T A T U T O

Art. 1) E' costituita in Prato la società per azioni **"Gestione Impianti Depurazione Acque S.p.A."** enunciabile anche **"G.I.D.A. S.p.A."**.

Art. 2) La sede legale della Società è fissata in Prato.

La società potrà istituire succursali e filiali anche in altra località della Repubblica Italiana.

Art. 3) La Società ha per oggetto sociale:

- a) la gestione dei servizi di depurazione delle acque;
- b) lo smaltimento di fanghi e altri rifiuti di risulta dagli impianti di trattamento delle acque e dei processi produttivi;
- c) il recupero, la valorizzazione, il riutilizzo e la distribuzione di acque usate e di fanghi di risulta;
- d) l'organizzazione di manifestazioni, convegni, corsi di studio, di formazione e di aggiornamento professionale in relazione a quanto sopra e anche nei temi più ampi di acque, di rifiuti, di energie e di tutela ambientale;
- e) il recupero, la valorizzazione, il riutilizzo e la distribuzione di rifiuti di lavorazioni, anche come combustibile o come altro mezzo per recupero di energia o altro possibile riutilizzo della materia;
- f) altre attività comunque finalizzate al recupero, all'acquisizione, alla produzione ed al vettoriamento di energia elettrica, termica o di altro tipo da immettere nel ciclo produttivo proprio o di terzi;
- g) lo svolgimento, anche per conto terzi, di studi, ricerche, sperimentazioni, consulenze, assistenza tecnica, promozione e manutenzione di impianti e mezzi connessi con lo scopo sociale, il tutto nel rispetto dei limiti legali previsti per le professioni liberali e le attività riservate;
- h) servizi di consulenza all'esterno per la progettazione, realizzazione, gestione, avviamento e manutenzione degli impianti di depurazione acque civili ed industriali e trattamento rifiuti liquidi speciali, nonché formazione ad essa relativa;
- i) la progettazione, la costruzione e la gestione, anche per conto terzi, e la vendita di sistemi, di strutture e di impianti necessari per l'assolvimento dello scopo sociale, realizzando un prodotto finito - chiavi in mano - con organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio;
- l) i servizi di analisi di laboratorio in conto proprio e in conto terzi.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, e finanziarie in via occasionale e non nei confronti del pubblico, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società potrà assumere interessenze e partecipazioni in

altri enti o società aventi scopi analoghi, affini, connessi o complementari al proprio o promuovere la costituzione delle stesse.

Art. 4) La durata della Società è stabilita fino al 31/12/2030 (trentuno dicembre duemilatrenta).

La proroga per un periodo di tempo determinato della durata della società non potrà costituire causa di recesso da parte dei soci.

Art. 5) Il capitale sociale è fissato in Euro 120.000,00 (Centoventimila virgola zero zero), frazionato in numero 120.000 (centoventimila) azioni da Euro 1,00 (Uno virgola zero zero) ciascuna.

Art. 6) Le azioni e i diritti di opzione ad esse relative non possono essere trasferiti per atti tra vivi se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7) La sottoscrizione di nuove azioni è regolata dall'art. 2441 del Codice Civile.

Art. 8) La Società può emettere obbligazioni nominative o al portatore, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandato all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento ed estinzione.

Art. 9) L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Art. 10) L'assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno; entro il 31 dicembre di ciascun anno per l'approvazione del bilancio preventivo e per deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno; entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Quando particolari esigenze, riconosciute come tali dalla legge, lo richiedono, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 11) Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 12) L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo con avviso trasmesso con lettera raccomandata a.r. al domicilio risultante dal libro dei soci, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e dei sindaci e il rappresentante comune degli obbligazionisti ove nominato.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissata per altro

giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

Art. 13) Il diritto di intervenire all'assemblea è regolato dall'art. 2370 del codice civile e dalle successive leggi in materia.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, esclusi gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della società e di società controllate, con deleghe scritte valide per singole adunanze.

Ogni socio non potrà essere latore di più di una delega.

Art. 14) L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di loro assenza o impedimento l'assemblea elegge il proprio presidente.

Art. 15) Le delibere dell'assemblea, ordinarie e straordinarie, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Art. 16) Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti e i sindaci.

Delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto processo verbale firmato dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto dal notaio scelto dal Presidente dell'assemblea.

Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione è composto di 7 (sette) membri, 4 (quattro) dei quali sono nominati direttamente dal Comune di Prato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2449 C.C. e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000. Gli altri 3 (tre) membri sono nominati dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2364 n. 2 e 2368 codice civile, su designazione del socio di minoranza che detiene il maggior numero di azioni, senza che il socio di maggioranza anche relativa (Comune di Prato) abbia potere di sindacato sulle designazioni stesse.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, decadono a norma di legge e vengono sostituiti in conformità al presente Statuto e sono rieleggibili. Eventuali compensi e rimborsi spese degli amministratori sono determinati dall'assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita invece dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Art. 18) Il presidente è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio di Amministrazione direttamente nominati dal Comune di Prato.

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea e deve essere scelto, tra i membri nominati dall'assemblea dei soci, su designazione del socio di minoranza che detiene il maggior numero di azioni.

Art. 19) Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due amministratori o da sindaci.

Art. 20) Fatte salve diverse disposizioni del presente statuto, per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 21) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea. Il Consiglio ha quindi, tra le altre, la facoltà di acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei registri immobiliari da responsabilità di qualunque genere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge; autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato. Il Consiglio ha anche la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili.

Art. 22) Il Consiglio nomina gli Organi Dirigenti, nonchè procuratori per determinati atti e categorie di atti.

La deliberazione è presa con maggioranza dei due terzi dei componenti consiglieri.

La maggioranza dei due terzi è pure necessaria per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, per deliberare nuove e maggiori spese rispetto a quelle previste nei bilanci, anche se consistono in variazioni per semplici trasferimenti tra le voci componenti, nonchè per l'approvazione di contratti i cui effetti si protraggono oltre il singolo esercizio e per le decisioni relative alle lettere e), f) e h) del I° comma dell'art. 3) e al III° comma del medesimo articolo.

Art. 23) La rappresentanza della società spetta con firma libera al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, per l'esecuzione di tutte le deliberazioni di Consiglio. Spetta inoltre a quelle persone, anche estranee al Consiglio stesso, da questo designate, nell'ambito dei poteri loro attribuiti, con le modalità di firma da determinarsi all'atto della nomina. Al presidente inoltre spetta la rappresentanza della società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Art. 24) Il collegio sindacale si compone, a seconda delle

deliberazioni dell'assemblea dei soci, di tre o cinque sindaci effettivi e di due supplenti, i quali dureranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'assemblea designa il Presidente del collegio sindacale e fissa anche gli emolumenti spettanti ai Sindaci effettivi a norma di Legge.

Il Collegio deve riunirsi ogni novanta giorni, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati con l'ausilio delle relative tecnologie a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati.

La revisione legale dei conti può essere affidata a seconda delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, od al collegio sindacale ed, in tal caso tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, oppure a un Revisore Contabile o Società di Revisione Contabile iscritti anch'essi presso il Ministero di Giustizia.

Art. 25) Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla formazione del bilancio consuntivo a norma di legge.

Il Consiglio procede inoltre entro il 15 (quindici) novembre di ogni anno alla formazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo, corredando lo stesso di apposita relazione.

Il bilancio preventivo deve restare depositato, insieme con la relazione, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per approvarlo e, finché sia approvato, i soci possono prendere visione ed estrarne copia a loro spese.

Art. 26) Sarà cura degli Amministratori informare la gestione sociale al criterio della parità dei costi e dei relativi ricavi.

Eventuali utili netti dell'esercizio, solo dedotta una somma pari al 10% (dieci per cento) per costituire il fondo di riserva legale di cui all'art. 2430 C.C., verranno destinati alla copertura dei costi e spese degli esercizi successivi.

Art. 27) Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dalla assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Art. 28) Le controversie che insorgessero tra i soci, ovvero tra i soci e la società, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale formato da tre persone, nominate dal Presidente della Corte di Appello di Firenze.

Il Collegio procederà in arbitrato irrituale entro 60 (sessanta) giorni dalla sua costituzione, salvo proroga di

uguale periodo concessa dalle parti contendenti.

F.to Alessandro Brogi

F.to Renato D'Ambra notaio